

**Bruxelles, 24 ottobre 2024
(OR. en)**

14764/24

**ECOFIN 1181
STATIS 111**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni per quanto riguarda la classificazione dei consumi e l'inclusione di giochi, lotterie e scommesse – Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

1. Il 2 settembre 2024 la Commissione ha notificato al Consiglio un regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni per quanto riguarda la classificazione dei consumi e l'inclusione di giochi, lotterie e scommesse (ST 13034/24 + ADD 1), secondo la procedura di cui all'articolo 290 TFUE e conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.
2. Poiché la Commissione ha notificato l'atto delegato in oggetto e il relativo allegato il 2 settembre 2024, il Consiglio può sollevare obiezioni in merito fino al 2 dicembre 2024, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.

3. Nel corso della procedura di approvazione tacita nell'ambito del Gruppo "Statistiche", conclusasi il 30 settembre 2024, nessuna delegazione ha manifestato l'intenzione di sollevare obiezioni all'atto delegato.
 4. Si suggerisce pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di raccomandare al Consiglio di confermare che non intende sollevare obiezioni all'atto delegato e che la Commissione e il Parlamento europeo ne siano informati. Ciò implica che, salvo obiezioni del Parlamento europeo, l'atto delegato, unitamente al relativo allegato, è pubblicato ed entra in vigore a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.
-